

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1209/2026

GIORGIO POSCIA

CC - 24/03/2026

FRANCESCO ALIFFI

R.G.N. 39671/2025

ANTONINO FRANCESCO

- Relatore -

GENOVESE

ALDO NATALINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Iacovo Emilio, nato a Cetraro il 04/02/1963

Gramigna Marilù Stefania, nata ad Acquappesa il 26/12/1962

avverso l'ordinanza del 20/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso di Iacovo Emilio e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione di Gramigna Marilù Stefania.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da Emilio Iacovo e da Marilù Stefania Gramigna avverso l'ordinanza con cui la medesima Corte di appello, in data 24 ottobre 2024, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca *ex art. 12 sex/ies*, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di un immobile



acquistato in comunione legale dai coniugi oppONENTI, disposta con sentenza del Tribunale di Paola del 4 luglio 2019, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 28 maggio 2021, irrevocabile il 15 settembre 2022, nei confronti di Emilio Iacovo, condannato per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Rilevato che gli instanti avevano eccepito l'insussistenza del requisito della "ragionevolezza temporale" tra l'acquisto dell'immobile e l'accertamento della partecipazione di Emilio Iacovo alla consorteria mafiosa e al sodalizio di narcotrafficienti, la Corte di appello ha ritenuto che correttamente il provvedimento opposto avesse escluso la legittimazione del condannato a chiedere la revoca della confisca disposta con la sentenza definitiva, mentre la legittimazione della terza interessata doveva ritenersi limitata alla rivendicazione della proprietà del bene, non potendo costei contestare i presupposti della misura ablativa.

2. Avverso il provvedimento della Corte di appello ricorrono per cassazione Emilio Iacovo e Marilù Stefania Gramigna, a mezzo dei rispettivi difensori.

2.1 Iacovo articola due motivi di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.

2.1.1 Si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto il condannato non legittimato a contestare la confisca disposta nel processo di cognizione in violazione del criterio della "ragionevolezza temporale", invocando la deducibilità in sede esecutiva dell'illegalità della misura di sicurezza, in ossequio alle indicazioni giurisprudenziali in tema di illegalità della pena.

2.1.2 Lamenta un'irragionevole disparità di trattamento tra la confisca disposta in sede esecutiva, revocabile dal giudice dell'esecuzione, e quella disposta in sede di cognizione.

2.2 Anche Gramigna articola due motivi di censura, con cui eccepisce violazione di legge.

2.2.1 Si duole che, a seguito della conversione in opposizione *ex art.* 667, comma 4, cod. proc. pen. del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24 ottobre 2024, non le sia stato notificato al domicilio eletto alcun decreto di citazione a giudizio, ma unicamente copia del verbale dell'udienza in cui era stato disposto il rinvio del procedimento di opposizione.

2.2.2. Critica la decisione della Corte di appello per avere, mediante il richiamo a orientamenti giurisprudenziali che attengono al diverso istituto della confisca di prevenzione, ritenuto il terzo interessato non legittimato a contestare i presupposti della confisca, con particolare riferimento al profilo della "ragionevolezza temporale", indicato quale parametro integrativo di legalità della misura reale.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, decisi negli stretti limiti delle questioni prospettate a questa Corte, non meritano accoglimento.

2. Infondata è l'impugnazione di Emilio Iacovo.

L'ordinanza del 24 ottobre 2024, che ha dichiarato inammissibile *de plano* l'istanza di revoca della confisca allargata, ha aderito all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, secondo cui «la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/9/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491; in senso analogo, Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004, La Mastra, Rv. 227330, e Sez. 2, n. 1885 del 22/04/1999, Colonna, Rv. 214358, nonché, in tempi più recenti, Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825, secondo cui deve promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale sulla penale responsabilità, sul quale la misura di sicurezza si fonda). Il rigore dell'orientamento evocato è stato temperato con riferimento alla confisca disposta in sede esecutiva, allorché si è stabilito che sia applicabile un meccanismo analogo a quello della revisione, già ritenuto operante per la confisca di prevenzione, sempre che vengano adottati elementi che non si pongano in conflitto con l'accertamento coperto dal giudicato, ma si risolvano in prove nuove, tali essendo anche quelle esistenti ma non valutate (Sez. 1, n. 4196 del 9/1/2009, Laforet, Rv. 242844; Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01).

La Corte di merito, in sede di opposizione, si è confrontata anche con la diversa opzione propugnata da Sez. 1, n. 39770 del 12/07/2021, Venuti, n. m. (nella medesima direzione cfr. Sez. 1, n. 8778 del 12/10/2022, dep. 2023, Barbaro, n. m.), che ammette la rivalutazione in sede esecutiva della confisca estesa disposta dal giudice penale, su domanda del soggetto che ha preso parte al procedimento che ha generato il titolo, purché la domanda sia fondata su un fatto nuovo rispetto ai dati storici già valutati in sede di cognizione, tale non potendo considerarsi il *novum* interpretativo su temi di diritto come la ragionevolezza temporale.

In linea con quanto affermato in materia di confisca di prevenzione, si ritiene che in nessun caso lo strumento revocatorio possa essere utilizzato al fine di invocare, a fronte di un giudicato, modifiche di inquadramento giuridico derivanti da evoluzioni interpretative giurisprudenziali (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481 - 01).



Il ricorrente critica la decisione del giudice di merito, per aver escluso che la dedotta inosservanza del canone della "ragionevolezza temporale" possa giustificare la rivisitazione del giudicato, eccependo la violazione del principio di legalità della pena, applicabile anche alle misure di sicurezza.

La prospettazione non merita tuttavia adesione, dovendo prendersi atto del giudicato formatosi, per effetto dell'esaurimento delle fasi di impugnazione del giudizio di cognizione, sulla questione afferente alla legittimità della confisca ex art. 12 *sexies* cit., sottoposta da Emilio Iacovo al vaglio del giudice di secondo grado, con l'atto di appello avverso la sentenza di condanna, e al giudice di legittimità, tramite espressa deduzione in ricorso della risalenza dell'acquisto immobiliare in comunione rispetto alla commissione del reato.

Questa Corte ha più volte affermato che il divieto del *bis in idem* è principio generale dell'ordinamento, applicabile anche nella fase esecutiva.

I vari casi di attenuazione del rigore del giudicato in tema di rilevanza *ex officio* dell'illegalità della pena, estesa dalla giurisprudenza anche alla misura di sicurezza personale illegale (Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv. 202432-01; v. anche, in motivazione, Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019, Renna, Rv. 277830 - 01, punto 2 del *Considerato in diritto*), si riferiscono a ipotesi di prevalenza della tutela dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale (come affermato, in parte motiva, da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01, che richiama Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 - 01, "nell'attuale fase di sviluppo dell'ordinamento giuridico, la questione centrale non è se la regola della intangibilità del giudicato trovi deroghe, perché ciò è ormai un dato acquisito; bensì «quello di verificare se si sia verificata una lesione di un diritto o di una garanzia fondamentale della persona che giustifichi una limitazione della sua intangibilità pur formalmente prevista»"), là dove il ricorrente invoca in questa sede la tutela di un interesse di natura patrimoniale, che risulta tendenzialmente recessivo rispetto al valore fondamentale del giudicato, «attraverso il quale si esprimono preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell'assetto dei rapporti giuridici» (Corte cost. n. 210 del 2013): come il Giudice delle leggi ha avuto occasione di rilevare (Corte cost. n. 200 del 2016), benché non riconosciuto espressamente dalla lettera della Costituzione, il principio del *ne bis in idem* è «immanente alla funzione ordinante cui la Carta ha dato vita, perché non è compatibile con tale funzione dell'ordinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire», e si proietta, nel diritto penale, dalla dimensione correlata al valore obiettivo del giudicato «fino a investire la sfera dei diritti dell'individuo, in quanto "principio di civiltà giuridica" (ordinanza n. 150 del



1995; inoltre, sentenze n. 284 del 2003 e n. 115 del 1987), oltretutto dotato di "forza espansiva" (sentenza n. 230 del 2004), e contraddistinto dalla natura di "garanzia" personale (sentenza n. 381 del 2006)».

Va, peraltro, osservato, proprio con riferimento ai mutamenti giurisprudenziali e su un piano generale, che Corte cost., sent. n. 230 del 2012, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna (nonché del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), anche il «mutamento giurisprudenziale», determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato.

Persino con riferimento al tema dell'attribuzione di responsabilità penale, pertanto, la Corte costituzionale ha escluso che la *consecutio* tra due contrastanti linee interpretative giurisprudenziali equivalga ad un atto di produzione normativa.

La constatazione che, nella stessa prospettiva del ricorrente, difetta nel caso concreto la sottoposizione al vaglio del giudice dell'esecuzione di un tema nuovo e/o di una prova nuova rispetto al quadro valutato dal giudice della cognizione rende irrilevante l'ulteriore doglianza in ordine all'ingiustificata disparità tra la confisca disposta dal giudice nel processo penale, secondo la prevalente giurisprudenza non revocabile *in executivis*, e l'analoga misura ablativa disposta dal giudice dell'esecuzione, la cui revocabilità è comunque subordinata all'allegazione di nuovi elementi di fatto.

In altri termini, anche le tensioni giurisprudenziali sopra ricordate e delle quali è traccia nei provvedimenti di merito adottati nel presente procedimento sono prive di rilievo nel caso concreto, nel senso che, quale che sia l'orientamento prescelto, comunque non si giungerebbe a conclusioni più favorevoli per il ricorrente.

3. Destituito di fondamento è anche il ricorso di Marilù Stefania Gramigna.

3.1 Non ricorre l'eccepita violazione del contraddittorio, in esito alla disamina degli atti presenti nel fascicolo, cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della questione da risolvere (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01).

All'udienza camerale del 15 aprile 2025, la Corte di appello, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, indicava quale nuova data per la trattazione del procedimento di opposizione l'udienza del 20 maggio 2025 e disponeva la notificazione del provvedimento di fissazione ai terzi interessati Gramigna e Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.



Alla successiva udienza Marilù Stefania Gramigna, cui era notificato il verbale dell'udienza camerale del 15 aprile 2025, presenziava rendendo dichiarazioni, senza eccepire alcunché sulla ritualità della notifica dell'avviso di udienza.

Ne consegue che alla ricorrente è stato pienamente garantito il diritto di difesa, senza che alcuna lesione possa configurarsi.

3.2 Il restante motivo di ricorso non è consentito, in quanto incentrato sulla "irragionevolezza temporale" della confisca, questione preclusa alla Gramigna quale terza interessata.

Se il terzo interessato dal provvedimento ablatorio, che non abbia preso parte al processo di cognizione, è legittimato a tutelare in sede esecutiva la sua posizione sostanziale, va detto nondimeno che le eccezioni dallo stesso deducibili, secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, attengono esclusivamente all'effettiva titolarità o disponibilità del bene, senza che sia consentito contestare l'esistenza dei presupposti fondanti la misura, tra cui la "ragionevolezza temporale" tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione e la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato dal condannato (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Abbate, Rv. 288582 - 01; Sez. 3, n. 36354 del 07/10/2025, Santoro, Rv. 288831 - 01).

Tale indirizzo, cui il Collegio ritiene di dover dare seguito, ha ricevuto di recente l'avallo delle Sezioni Unite con la sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01, che, pur pronunciata nella materia delle misure di prevenzione, afferma un principio generale suscettibile di applicazione in tema di confisca penale per l'evidente analogia della *ratio* sottesa.

Tanto meno v'è spazio per la sollecitata declaratoria d'ufficio dell'illegalità della misura di sicurezza patrimoniale, ammessa da questa Corte in presenza di una macroscopica violazione che risulti manifesta dal provvedimento soggetto al vaglio di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 6072 del 12/11/2025, dep. 2026, Colantuono, Rv. 289501 - 01), vizio a monte non riscontrabile nel caso di specie alla stregua del contenuto dell'ordinanza impugnata, che non si addentra nel merito della "ragionevolezza temporale" dell'ablazione definitivamente disposta con la sentenza di condanna.

In ogni caso, in disparte tale assorbente considerazione (che, comunque, condurrebbe al rigetto del ricorso), va sottolineato come il rilievo officioso di una questione giuridica presuppone che la stessa sia in astratto suscettibile di essere dedotta dalla parte, laddove, in caso contrario, come appunto nella specie, si consentirebbe al giudice di adottare un provvedimento favorevole che la parte non potrebbe invocare.



Tanto è sufficiente, in questa sede, a giustificare la non condivisione delle conclusioni alle quali è giunta la citata Sez. 1, n. 6072 del 12/11/2025, dep. 2026, Colantuono.

4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 24/03/2026

Il Consigliere estensore
ANTONINO FRANCESCO GENOVESE

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

